

Sara Menzinger

Riflessioni sul rapporto tra autore e testo nella produzione giuridica medievale*

SOMMARIO: 1. Il dialogo con il passato – 2. Il dialogo con altri autori – 3. Dialogo dell'autore con se stesso.

ABSTRACT: The relationship of the medieval lawyers with their doctrinal texts was very different from today: focusing on the meaning of the past, of collective science, and of multiple versions in the composition of medieval legal commentaries, I'll try to point out some of the thorniest issues posed by the editions of medieval legal texts, in a diachronic perspective.

KEYWORDS: Legal Philology; Allegations; Plurality of originals.

Il nostro approccio alle edizioni giuridiche medievali risulta ancora profondamente influenzato dalla prospettiva adottata in Germania nel diciannovesimo secolo, e di conseguenza in Italia, dato lo stretto rapporto tradizionalmente esistente tra questi due paesi nel campo della cultura giuridica. I grandi dibattiti attorno alla filologia medievale che si sono svolti in Europa nella seconda metà del ventesimo secolo hanno avuto nel complesso un impatto limitato sulla filologia giuridica, nell'ambito della quale continua a persistere il mito del testo autoriale. L'idea che il testo rappresenti un'espressione assoluta del pensiero dell'autore, lo specchio del libero pensiero di chi scrive, resta ancora infatti un anacronismo poco percepito dalla filologia giuridica medievale.

È assai probabile che, alle origini di questa radicata prospettiva, vi sia il rigido taglio biografico impartito da Friederich Karl von Savigny alla sua fondamentale *Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter*, che egli notoriamente incentrò sulle figure degli autori, più che sulle opere¹. Considerata l'influenza che le linee impartite da Savigny esercitarono sui successivi sviluppi della storia del diritto in Europa, ben si comprende il motivo per cui risulti a tutt'oggi difficile prendere le distanze da un modello essenzialmente biografico.

Ciò naturalmente non significa che i manoscritti giuridici medievali non siano stati oggetto di ricerca e di importanti studi specialistici: al contrario, la filologia e la paleografia giuridica hanno avuto uno sviluppo così consistente negli ultimi due secoli, da apparire oggi come una vera e propria scienza. Si tratta tuttavia di una scienza che focalizza principalmente l'attenzione sulla *tradizione* dei testi giuridici medievali, sul modo, il luogo e i tempi in cui questi testi furono *trasmessi*, partendo dal presupposto che alle origini vi fossero sempre *un* autore e *un* testo, testo che invariabilmente doveva avere un inizio, uno svolgimento e una fine. Se oggi non abbiamo alcuna

* Il presente saggio è una rielaborazione del mio contributo per gli Atti del Convegno "Sicut dicit ... A Methodological Workshop on the Editing of Commentaries on Authoritative Texts" (9-11 marzo 2016, Leuven), che usciranno per Brepols Publishers, Turnhout.

¹ Come evidenziato da H. Kantorowicz, *Studies in the Glossators of the Roman Law. Newly Discovered Writings of the Twelfth Century*, edited and explained by H. Kantorowicz with the collaboration of W. W. Buckland, Cambridge 1938, p. 213.

difficoltà ad accettare l'idea che un testo si presenti molto cambiato in conseguenza della sua *tradizione*, tendiamo tuttavia a credere ancora che in uno stato primordiale esistesse un testo giuridico originale e confezionato.

La riflessione più profonda su questi temi si deve in tempi recenti ad Anders Winroth che, confrontandosi con un testo centrale per la tradizione canonistica come il *Decretum Gratiani*, ha sollevato quesiti di grande importanza non solo per questa opera specifica, ma per la tradizione giuridica medievale nel suo complesso². In particolare, l'accento posto dallo studioso sulle diverse redazioni del *Decretum* e l'identificazione di differenti strati non ascrivibili, a suo giudizio, all'autore (Graziano), richiama l'attenzione su una questione fondamentale: la costante presenza di redazioni multiple nel campo delle opere giuridiche medievali. Per molte di queste si può considerare valida l'efficace affermazione di Winroth a proposito del *Decretum*, secondo cui: "In any case, the *Decretum* can no longer be read as a homogenous product of one person, one time, and one place"³.

Che ciò sia dovuto all'ingresso delle opere dottrinarie nelle scuole e alle rielaborazioni che, a distanza di decenni, si verificano a causa della moltiplicazione di commenti e integrazioni al testo iniziale, come secondo Winroth è avvenuto con il *Decretum*⁴; o che si debba a continui interventi dell'autore medievale sul suo testo, in conseguenza, in particolare, di nuove letture, che lo spingano a ripensare passi originari della sua opera e ad includere estese sezioni del lavoro d'altri nel proprio, come secondo me ed Emanuele Conte è avvenuto con la *Summa Trium Librorum* di Rolando da Lucca, il più esteso trattato di diritto pubblico medievale⁵; o ancora, che le redazioni multiple siano espressione di opere che congenitamente nascono aperte, collettive e aggiornabili, come le *quaestiones disputatae* o, in certa misura, le glosse⁶, è certo che l'atteggiamento attuale nei confronti del testo giuridico medievale, quantomeno se si tratta di un testo composto fino al Trecento inoltrato, deve emanciparsi da una serie di convinzioni per non soffocare la reale alterità.

Desidero chiarire, in via preliminare, che in conseguenza di questo ragionamento non nego l'esistenza di un vero e proprio testo, né quella di un autore, né reputo sia impossibile o completamente artificiale la ricostruzione di un'opera giuridica medievale. Al contrario, sostengo con vigore l'importanza di edizioni critiche di questo

² A. Winroth, *The Making of Gratian's Decretum*, Cambridge 2000.

³ *Ivi*, p. 193.

⁴ Cfr. in particolare il cap. 4 (*The two recensions of the Decretum*) del suo volume, *ivi.*, pp. 122-134.

⁵ E. Conte-S. Menzinger, *La Summa Trium Librorum di Rolando da Lucca (1195-1234). Fisco, politica, scientia iuris*, cap. I (*Il testo e l'autore*) Roma 2012, pp. xv-xxvi, con particolare riferimento alle pp. xviii-xx.

⁶ Sulle *quaestiones*, vedi sotto; sull'articolata questione delle *glossae* come 'testo vivente', cfr. S. Kuttner, *Notes on the Presentation of Text and Apparatus in Editing Works of the Decretists and Decretalists*, in "Traditio", 15 (1959), pp. 452-464, 453; P. Torelli, *Per l'edizione critica della Glossa accursiana alle Istituzioni*, in "Rivista di storia del diritto italiano", 7 (1934), pp. 429-584; G. Astuti, *La glossa accursiana*, in *Atti del Convegno internazionale di studi accursiani* (Bologna, 21-26 ottobre 1963), Milano 1968, pp. 287-379; importanti considerazioni sono state disseminate da Severino Caprioli in diversi dei suoi contributi raccolti nel volume S. Caprioli, *Satura Lanx. Studi di Storia del Diritto Italiano*, Spoleto 2015. Si veda anche G. Dolezalek, *Repertorium mancriptorum veterum Codicis Iustiniani*, unter Mitarbeit von Laurent Mayali, Zwei Bände, Frankfurt am Main 1985, I, pp. 29-42, dove Dolezalek prende in esame la questione del mito autoriale a partire da Savigny in poi. Sullo stesso tema, cfr. P. Mari, *L'armario del filologo*, Roma 2005, pp. 62-63.

materiale a patto però che si tenga in considerazione la profonda distanza che lo separa dall'epoca moderna.

Nella produzione civilistica del XII secolo, nell'ambito della quale si realizzò il grande fenomeno di rinascita della cultura giuridica romana, le citazioni rappresentano uno dei settori in cui risulta più evidente la lontananza dell'opera medievale dall'idea di testo che abbiamo oggi. I riferimenti, infatti, sia alle cosiddette 'fonti', che alle opere di autori contemporanei, rivelano una percezione completamente diversa del confine che allora passava tra il presente e il passato, o tra il lavoro dell'autore e quello altrui. In particolare, il confine che oggi separa la pubblicazione di un testo dalle potenziali edizioni successive dell'autore o di altri non può in alcun modo essere applicato al Medioevo.

Negli ultimi decenni, alcune ricerche hanno giustamente richiamato l'importanza di una serie di fattori materiali: certamente, la circolazione delle opere in codici manoscritti, anziché in volumi a stampa, modificabili e non impermeabili agli interventi del lettore come il testo stampato, è il fattore che maggiormente separa la produzione culturale medievale da quella moderna. Vi sono poi aspetti che concernono specificamente il sapere universitario, e in particolare quello giuridico: il sistema di produzione in pecie in base al quale il testo veniva diviso in fascicoli da riprodurre separatamente, è un altro dei fondamentali motivi per cui difficilmente sopravvive 'a complete and authorized text of a given commentary or apparatus of glosses'⁷. Ma queste ed altre importanti differenze materiali non sono sufficienti a spiegare il libero atteggiamento dell'autore e del lettore medievale di fronte al testo, come mostra il paragone con l'epoca classica in cui, pur in presenza di condizioni materiali simili, il confine tra opera e lettore era assai più netto⁸.

Occorre pertanto integrare tali aspetti materiali con considerazioni di ordine storico, culturale e psicologico, come ben intuì Hermann Kantorowicz poco meno di un secolo fa. Nell'importante lavoro apparso nel 1921, dal titolo *Einführung in die Textkritik. Systematische Darstellung der textkritischen Grundsätze für Philologen und Juristen*,⁹ Kantorowicz richiamò l'attenzione su quella che definì la 'Unpersönlichkeit' delle opere medievali, per indicare lo scarso senso di autorialità presente nelle opere giuridiche del Basso Medioevo. Egli vedeva nel carattere compilativo un tratto distintivo del testo medievale, che nella sua capacità di assorbire opere altrui sfociava spesso in quello che ripetutamente Kantorowicz definì come atteggiamento plagiatario (*plagiarism*) del giurista medievale. Tornò di nuovo sul tema della autorialità (*authorship of*

⁷ S. Lepsius, *Editing Legal Texts from the Late Middle Ages*, in W. Robbins (cur.), *Textual Cultures of Medieval Italy*, Toronto 2011, pp. 295-324; sul sistema delle pecie e le conseguenze di tale forma di riproduzione dei testi: F. Soetermeer, *Utrumque ius in peciis. Aspetti della produzione libraria a Bologna fra Due e Trecento*, Milano 1997.

⁸ Su affinità e divergenze tra Antichità e Medioevo in merito all'atteggiamento dei lettori nei confronti del testo esiste una bibliografia consistente: si vedano in particolare le importanti pagine dedicate al tema da G. Pasquali, *Storia della tradizione e critica del testo*, Firenze (1934) 1952, pp. 15-17; A. Várvaro, *Critica dei testi classica e romanza. Problemi comuni ed esperienze diverse*, in "Rendiconti dell'Accademia di Archeologia, Lettere e Belle Arti di Napoli", 45 (1970), pp. 73-117, 86-88; G. Orlandi, *Pluralità di redazioni e testo critico*, in Id., *Scritti di Filologia Mediolatina*, raccolti da P. Chiesa, A. M. Fagnoni, R. E. Gulgielmetti e G. P. Maggioni, Firenze 2008, pp. 27-61, 27-30 (con ampia bibliografia di riferimento).

⁹ Apparso in traduzione italiana nell'ottima edizione di L. Atzeri-P. Mari (curr.), *Introduzione alla critica del testo. Esposizione sistematica dei principi della critica del testo per filologi e giuristi*, Roma 2007.

writings) a distanza di circa vent'anni, quando nel 1938 dedicò pagine di grande interesse a quello che allora chiamò l'«anonimato medievale» (*medieval anonymity*), nei suoi *Studies in the Glossators of the Roman Law*; in quest'opera, Kantorowicz sottolineò come una gran quantità di testi giuridici medievali anonimi fosse stata trascurata dalla storiografia proprio in conseguenza dell'approccio autoriale del Savigny¹⁰.

La profondità delle riflessioni espresse dal Kantorowicz ha colpito chiunque si sia confrontato con l'edizione di un testo giuridico medievale e, a distanza di circa un secolo, molte delle sue intuizioni restano sostanzialmente valide. Ciò che è cambiato credo sia piuttosto la prospettiva da cui si guarda oggi alle opere giuridiche medievali, per qualificare le quali non occorre più adottare l'ottica giustificativa del Kantorowicz, che nei primi decenni del Novecento doveva rendere conto di un'assenza – assenza dell'autore; assenza del senso di autorialità; assenza di una redazione unica ed esclusiva. Impersonalità, anonimato, plagio, sono definizioni che restituiscono in negativo concetti corretti, che oggi tendiamo a inquadrare però in modo diverso. Gli interventi sul testo, particolarmente frequenti nelle opere giuridiche, appaiono testimonianza di una vitalità del mondo intellettuale basso-medievale, che dal circuito attivo autore/copista/lettore risulta arricchito, più che impoverito.

La convinzione che la scienza sia un processo di acquisizione collettivo e non un'esperienza individuale, all'interno del quale prevale il comune impegno per conseguire la *veritas*, è condivisa da tutte le branche del sapere medievale. Benché lo scarso riconoscimento delle idee individuali sia stato talvolta oggetto di critica o denuncia da parte di alcuni autori (quali per esempio Roffredo Beneventano, Piacentino o Pillio da Medicina, per restare nel campo della cultura civilistica, a cavallo dei secoli XII e XIII), una vera e propria rivendicazione della paternità delle opere non si diffonde fino al Trecento inoltrato. Precedentemente, tutti sembrano legittimati a concorrere all'approfondimento dei temi esposti nel testo, talvolta integrandolo e modificandone il dettato: se il tema affrontato da un giurista è trattato in altre opere, l'autore non indugerà ad includere nel suo testo brani anche lunghissimi composti da altri, senza avvertire particolare necessità di segnalarlo. E ciò anche qualora il brano altrui fosse in contrasto con la posizione dell'autore o le contraddizioni insorgessero all'interno delle convinzioni dell'autore medesimo: la scolastica medievale è una scienza dialettica, che identifica il processo ermeneutico nella contrapposizione di posizioni contrarie, non avvertendo il bisogno – soprattutto nei secoli XII e XIII – di indicare una soluzione autoriale a interpretazioni confliggenti.

Questa flessibilità dei commentari giuridici medievali è inversamente proporzionale alla rigidità che invece vediamo caratterizzare sempre più i testi normativi: il nuovo stile di citazione adottato dai giuristi medievali a partire dal XII secolo implicava infatti l'esistenza di un testo normativo fisso e imm modificabile. In campo civilistico, il lavoro straordinario condotto sulle fonti romane da Irnerio e dalla sua scuola, a Bologna, determinò un'attenzione particolare e del tutto inedita alla disposizione e all'ordine dei testi legali all'interno del *Corpus iuris civilis*¹¹; sul versante canonistico, l'inviolabilità delle

¹⁰ H. Kantorowicz, *Studies in the Glossators of the Roman Law*, cit., p. 213. Sull'anonimato nell'ambito della produzione giuridica medievale, cfr. P. Mari, *L'armario del filologo*, cit., p. 57.

¹¹ M. Bellomo, *Il testo per interpretare il testo*, in Id., *Medioevo edito e inedito*, II, *Scienza del diritto e società medievale*, Roma 1997, pp. 35-36; E. Conte, *Diritto comune. Storia e storiografia di un sistema dinamico*, Bologna 2009, pp. 75-77.

collezioni di decretali cominciò ad essere avvertita con urgenza persino superiore a partire almeno dal pontificato di Innocenzo III (m. 1216)¹².

Sulla base dell'esperienza maturata nel lavoro di edizione del più antico commento integrale composto nel Medioevo sul diritto pubblico romano, cercherò di affrontare alcune delle questioni menzionate, nella speranza di offrire un piccolo contributo al più ampio dibattito sulle edizioni dei testi giuridici medievali. A tal fine, mi concentrerò in particolare su alcuni aspetti del dialogo instaurato dal giurista medievale I) con il passato; II) con gli autori contemporanei; III) con se stesso.

1. Il dialogo con il passato

A partire dal XII secolo, per l'autore di un testo civilistico il passato era certamente rappresentato dal *Corpus iuris civilis*, la grande collezione di testi romani ordinata da Giustiniano nel VI secolo come segno del grande rispetto nutrito dall'imperatore bizantino nei confronti della tradizione legale romana. La riscoperta di sezioni fondamentali di questa cultura, e in particolare del *Digesto*, perso ormai alle conoscenze occidentali da più di cinque secoli, comportò, nel giro di pochi decenni, l'esposizione del pensiero giuridico medievale a un'eredità culturale radicalmente nuova, che giunse in breve a permeare le menti dei giuristi medievali.

Come è noto, la compilazione giustiniana rappresenta in realtà una superficie alluvionale, sulla quale si sono depositati sedimenti provenienti da epoche molto diverse, come dimostra la frequente alternanza tra costituzioni pagane di epoca classica e testi prodotti invece sotto l'influenza cristiana. Tra il XII e il XIV secolo, questa stratificazione cronologica fu tuttavia scarsamente percepita: nei primi secoli di riscoperta dell'eredità romana, le diverse migliaia di testi trasmessi dal *Corpus iuris* furono infatti accolti come un'eredità sostanzialmente omogenea, senza essere proiettati in una reale dimensione storica.

La tendenza ad 'appropriarsi della tradizione'¹³ fu uno dei fattori che maggiormente determinò un accorciamento delle distanze esistenti tra il Medioevo e l'Antichità. Nel grande sforzo di attualizzare l'Antichità, che i giuristi medievali intrapresero a partire dal XII secolo, l'esperienza giuridica romana divenne letteralmente parte del pensiero medievale, imponendo nuove categorie di classificazione della realtà: la proprietà, le imposte, i contratti, i diritti e gli obblighi individuali furono completamente ridisegnati a partire dalla nuova/antica prospettiva romana, una prospettiva che in breve dominò il pensiero giuridico e le aule dei tribunali medievali italiani. Queste premesse di ordine generale sono molto importanti per capire perché agli occhi di un giurista medievale il passato romano non era realmente passato, ma rappresentava una parte integrante della sua prospettiva culturale.

Nei testi giuridici medievali, il rapporto con il passato si materializza attraverso quelle che usualmente denominiamo 'citazioni', un termine da molti punti di vista ingannevole e fuorviante. La definizione del termine 'citazione' nel *Vocabolario Treccani* è la seguente:

¹² E. Cortese, *Il diritto nella storia medievale*, II voll., Roma 1995, II, pp. 213-214.

¹³ Per il significato di questa espressione in Kantorowicz, si veda la prefazione al testo in edizione italiana di L. Atzeri-P. Mari, *Introduzione alla critica del testo*, cit., p. xvii.

Citazione: (...) 2.a. Allegazione di documenti, riferimento di passi d'autore (...). Per estensione, nel linguaggio della critica più recente, ripresa di motivi già noti, riecheggiamento di luoghi, passi, temi, situazioni, motivi di altre opere precedenti, in un'opera non solo letteraria ma anche musicale o scenica, in un film, in un'opera d'arte figurativa. b. Indicazione del titolo, volume, pagina di un'opera (...), alla quale si rimanda per stabilire rapporti con quanto si scrive o si dice, oppure per dare autorità a quanto si afferma, per precisare le fonti alle quali si attinge¹⁴.

In base a questa semplice definizione, affermare che un autore sta compiendo una 'citazione' significa letteralmente che egli si sta riferendo a un testo *indipendente* dal proprio, posto fisicamente *all'esterno* del testo che sta componendo, al fine di sostenere o spiegare i temi che sta trattando. Poiché questo rappresenta il significato comune del termine citazione in epoca moderna, è sembrato a lungo naturale proiettare sui testi medievali la nostra visione, trattando alla stregua di 'citazioni' gli innumerevoli riferimenti alle costituzioni romane compiuti dai giuristi medievali. Considerando, in altre parole, le cosiddette citazioni di testi romani come *esterne* al testo principale, ossia il commento giuridico medievale. Si tratta di una prospettiva che emerge con chiarezza se osserviamo in primo luogo dove i moderni curatori hanno inserito le citazioni nelle edizioni passate o recenti dei testi giuridici medievali. Per un certo periodo, l'importanza conferita al testo autoriale e il conseguente bisogno di mettere in primo piano l'opera dell'autore medievale ha implicato una svalutazione dei riferimenti al diritto colto, considerati al più come citazioni che svolgevano un ruolo complementare e sussidiario rispetto al *vero* testo. I riferimenti alle cosiddette *fonti* legali e in particolare al diritto romano furono spesso considerati come un bagaglio che appesantiva il testo, e vennero perciò accorciati o persino espunti talvolta dalle edizioni.

A partire dalla prima metà del ventesimo secolo, le edizioni critiche hanno cominciato ad essere realizzate secondo criteri più stringenti, e per i testi giuridici medievali è stato adottato uno stile di citazione standard, oggi ampiamente accolto e dunque prevalente. L'edizione critica del *Tractatus de Maleficiis* di Alberto Gandino, pubblicata da Hermann Kantorowicz nel 1926¹⁵, ha rivestito un ruolo fondamentale per le edizioni successive. Non solo infatti rappresentò un modello a partire da quel momento, ma incoraggiò anche Kantorowicz a spiegare come affrontare questioni particolarmente spinose per l'edizione dei testi giuridici medievali. Le citazioni, o meglio le 'allegazioni' (*Allegationen*) – come egli iniziò a chiamare i riferimenti degli autori medievali al diritto romano – furono oggetto di attenzione particolare da parte di Kantorowicz¹⁶, il quale in merito ad esse affermò esplicitamente che: "ohne ihr Verständnis bleiben Schriften und Schriftstücke unverständlich"¹⁷. Se nella sua edizione le citazioni di diritto canonico e civile riacquistarono tutta la loro importanza – grazie all'impressionante sforzo di Kantorowicz di identificare e sciogliere le

¹⁴ Url: <http://www.treccani.it/vocabolario/citazione>. La definizione 1, che precede quella da me riportata nel testo, si riferisce al significato tecnico di citazione in tribunale.

¹⁵ H. Kantorowicz, *Albertus Gandinus und das Strafrecht der Scholastik*, II, *Die Theorie. Kritische Ausgabe des Tractatus de Maleficiis nebst textkritischer Einleitung*, Berlin-Leipzig 1926.

¹⁶ Vi dedicò infatti un intero articolo: H. Kantorowicz, *Die Allegationen im späteren Mittelalter*, in "Archiv für Urkundenforschung", 13 (1935), pp. 15-29.

¹⁷ Ivi, p. 15.

numerosissime abbreviazioni giuridiche utilizzate da Gandino¹⁸ –, furono tuttavia trasformate permanentemente in apparato. I riferimenti alfanumerici che spiegano al lettore dove trovare, nelle edizioni moderne, i passi del diritto canonico o romano citati dall'autore medievale, furono consegnati infatti definitivamente alle note a piè di pagina al fine di costruire un secondo apparato, che doveva seguire all'apparato critico vero e proprio.

L'approvazione ufficiale di questo stile di citazione da parte di Stephan Kuttner, nel suo fondamentale contributo pubblicato nel 1959,¹⁹ impresso un marchio indelebile al modo in cui le fonti legali cominciarono ad essere citate nella maggior parte delle edizioni critiche di testi medievali pubblicate da allora in poi. In particolare, l'idea di Kuttner secondo cui:

The *apparatus fontium* consists of a separate set of notes to be printed underneath the *apparatus criticus*. Its purpose is the brief identification of authorities referred to in the text, especially (a) of legal sources cited in short form (*allegationes*) or fully quoted; (b) of scriptural, patristic, classical, and other references or quotations²⁰.

ha determinato invariabilmente la costruzione di un doppio apparato, che, con poche eccezioni, accompagna le edizioni di testi medievali di diritto civile e canonico a partire dal 1955/59²¹.

Negli ultimi decenni, in un numero piuttosto ristretto di casi, alcuni curatori hanno scelto invece di mettere i riferimenti al diritto colto tra parentesi dentro al testo, con abbreviazioni e numeri che spiegano al lettore quale passo del *Corpus iuris* – o di altre fonti – sta citando l'autore medievale²². Questa tecnica si distacca esplicitamente dalle istruzioni impartite da Kuttner nel menzionato contributo sulle 'Notes', in cui l'autore dichiarava apertamente la propria opposizione alla presenza di citazioni nel testo:

The *apparatus fontium* is the only legitimate place for the identification of references. The possibility of placing the identification within parentheses in the text, directly after the authority cited – e.g. by writing 'xiv. q.vi. Si res aliena (c.1)' – has been carefully considered but must be rejected. The apparatus will be correlated with the text by suprascript serial

¹⁸ Benché gli scioglimenti siano talvolta difettosi, come è stato sottolineato, tra gli altri, da M. Sbriccoli, *Vidi communiter observari. L'emersione di un ordine penale pubblico nelle città italiane del secolo XIII*, in "Quaderni fiorentini", XXVII (1998), pp. 231-268; sui limiti dell'edizione del Kantorowicz, cfr. anche D. Quaglioni, *Gandino, Alberto*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 52 (1999), pp. 147-152, con particolare riferimento a ciò che dice riguardo alle affermazioni di Domenico Maffei.

¹⁹ S. Kuttner, *Notes on the Presentation of Text and Apparatus in Editing Works of the Decretists and Decretalists*, in "Traditio", 15 (1959), pp. 452-464. Parte delle istruzioni per l'edizione dei testi giuridici medievali erano già apparse nel 1955: S. Kuttner, *Notes on the Roman Meeting, on Planning and Method*, in "Traditio", 11 (1955), pp. 431-439, 438-439.

²⁰ S. Kuttner, *Notes on the Presentation of Text and Apparatus*, cit..

²¹ Nell'ambito delle edizioni di testi civilistici, si veda, a titolo di esempio, A. Belloni, *Le questioni civilistiche del secolo XII. Da Bulgaro a Pillio da Medicina e Azzone*, Frankfurt am Main 1989, o, più recentemente, T. Wallinga, *The Casus Codicis of Wilhelmus de Cabriano*, Frankfurt am Main 2005; ma le testimonianze potrebbero facilmente moltiplicarsi.

²² Così Gero Dolezalek in tutti i brani editi e pubblicati nel suo *Repertorium manuscritorum veterum Codicis Iustiniani*, cit. (per es. *Lectura Codicis secundum Roffredum Beneventanum*: II, p. 845); M. Bellomo, *Quaestiones in iure civili disputatae. Didattica e prassi colta nel sistema del diritto comune fra Duecento e Trecento*, Roma 2008; E. Conte-S. Menzinger, *La Summa Trium Librorum di Rolando da Lucca*, cit.

numbers, not by line count as in the *apparatus criticus*. The numbers will be raised above the line, without parenthesis²³.

Benché possa sembrare a prima vista una questione di importanza secondaria, il luogo in cui il curatore di un'edizione critica sceglie di inserire le citazioni riveste in realtà un'importanza notevole. Kuttner non svela le ragioni per le quali fosse così contrario all'inserimento dei riferimenti al diritto colto dentro al testo. È possibile che questa netta posizione fosse in lui motivata dalle proporzioni che potevano in certi casi assumere le citazioni di diritto canonico, in paragone a quelle di diritto civile. Tuttavia, anche se lo scioglimento delle citazioni di diritto colto dentro al testo possa in certa misura apparire violento nei confronti dell'opera medievale, implicando l'introduzione di 'oggetti estranei' all'interno di essa e piegando così il testo ad esigenze più nostre che dell'autore, rappresenta a mio avviso lo stile di citazione da adottare nelle edizioni dei testi giuridici medievali. Se non altro sul piano visivo, riesce infatti a trasmettere al lettore il messaggio che i contenuti delle citazioni del giurista medievale sono una parte essenziale del testo e non esterni ad esso.

L'idea del Kantorowicz secondo cui "die Allegationen ... sind keine Zitate"²⁴ ha rappresentato un punto di avvio importante per realizzare quanto distante sia il moderno concetto di citazione dalla prospettiva culturale del giurista medievale. La recente riflessione di Diego Quaglioni sul termine *allegare* costituisce un ulteriore passo in avanti, perché sottolinea l'importanza dell'interdipendenza tra testo e citazione:

allegare ... nel lessico giuridico medievale non indica la semplice citazione, ma il rinvio ad una *autoritas*, intesa come l'appiglio autorevole senza il quale l'argomentazione giuridica non può stare in piedi. Non è dunque a scopo esornativo che il giurista trova lecito allegare poeti e poesia, ma in funzione integrativa del discorso tecnico-giuridico²⁵.

Le parole di Quaglioni, che in questo caso si riferiscono alle frequenti allegazioni letterarie nei testi giuridici medievali, possono ben essere applicate alle citazioni di diritto romano: l'autore medievale non invoca passi dei testi legali del passato esclusivamente per sostenere o legittimare il proprio lavoro; questa esigenza, che pure esiste, non esaurisce l'intera operazione del giurista medievale, che sarebbe limitante ridurre a una mera necessità di legittimazione. Ciò che piuttosto dimostra, il giurista medievale, è di ragionare *dentro* la cultura legale romana, utilizzando costantemente categorie giuridiche che non sono esterne alla sua prospettiva intellettuale, ma ne fanno essenzialmente parte.

Per comprendere meglio questa idea, occorre ricordare che gli esperti di diritto medievali conoscevano a memoria molte sezioni del *Corpus iuris*. Insieme alla *Bibbia*, la grande collezione di Giustiniano costituisce infatti uno dei testi più memorizzati nei

²³ S. Kuttner, *Notes on the Presentation of Text and Apparatus*, cit.

²⁴ H. Kantorowicz, *Die Allegationen im späteren Mittelalter*, cit., p. 16: "Die Allegationen, also die Verweise auf die Rechtsquellen, sind keine Zitate, d.h. wörtliche oder annähernd wörtliche Wiedergaben einer Stelle; sie enthalten lediglich die zur Auffindung der gemeinten Stelle erforderlichen Angaben".

²⁵ D. Quaglioni, *Licet allegare poetas. Formanti letterari del diritto fra Medioevo ed Età Moderna*, in corso di stampa per gli Atti del Convegno *Dichtung und Recht im 13. und 14. Jahrhundert* (Göttingen, 26-29 Ottobre 2016); cfr. anche D. Quaglioni, *La Vergine e il diavolo. Letteratura e diritto, letteratura come diritto*, in "Laboratoire Italien. Politique et société", 5 (2004), pp. 39-55.

circoli intellettuali basso-medievali, fino all'invenzione della stampa.²⁶ Nella mente di chi componeva, quelle che oggi appaiono come lettere puntate e numeri rappresentavano dunque frasi e concetti che l'autore conosceva a memoria. Una memoria confortata a volte dalla consultazione di manoscritti del *Corpus iuris*, di cui l'autore poteva – come non – disporre nel proprio studio. Considerazioni analoghe possono essere formulate in merito ai lettori, un pubblico specialistico di giuristi che negli anni trascorsi nelle scuole di diritto come studenti o professori avevano imparato a memoria parti consistenti del *Corpus iuris*, o quantomeno le *sedes materiae* a partire dalle quali la scienza giuridica medievale aveva sviluppato un dibattito. Anche i copisti rientravano talvolta nel circolo di coloro che condividevano questo patrimonio mnemonico, come testimonia la loro episodica capacità di identificare, correggere, ampliare e talvolta fraintendere le allegazioni originariamente inserite dall'autore (quando queste siano identificabili e distinguibili dalle aggiunte successive).

Questo atteggiamento attivo nei confronti del testo, che Kantorowicz leggeva invece in termini di 'mancanza' – mancanza di una coscienza del senso di autorialità nel Medioevo – testimonia, se letto in termini positivi, la grande vitalità culturale dell'ambiente giuridico medievale europeo. La pagina scritta implicava un testo più vasto non scritto, un testo latente, presente sia nella mente dell'autore che in quella del lettore, che l'autore aveva il potere di riattivare. Attraverso l'incessante ricorso ad allegazioni, il giurista medievale era in grado infatti di mobilitare la conoscenza mnemonica di migliaia di argomentazioni e casi legali giacenti nella memoria degli studiosi medievali.

Nel recente volume su Dante e il diritto, Justin Steinberg descrive un processo simile, nel campo della letteratura medievale, per chiarire il rapporto tra Dante (e i suoi lettori) e la tradizione nella *Divina Commedia*. Secondo Steinberg:

Le storie famose <cite nel *Purgatorio*> assolvono a una funzione quasi di suggerimenti: rievocano quelle narrazioni collettive e interiorizzate che non solo Dante e le anime, ma anche i lettori erano sicuramente in grado di integrare da soli. Per far fronte al vuoto politico dei suoi giorni, Dante tramanda alla posterità un archivio enciclopedico di indizi verbali e visivi capaci di richiamare i testi più autorevoli sul comportamento sociale, che ormai rischiavano di essere dimenticati. Come le effigi dei cari estinti scolpite sulle tombe, questi indizi dovevano pungolare la memoria e stimolare le coscienze (Purg. XII, 20-21), quasi come un riflesso corporeo²⁷.

Una dimostrazione interessante delle conoscenze mnemoniche condivise, nel campo della cultura giuridica, è offerta dalle citazioni cosiddette tacite o implicite, ossia quelle citazioni che non si presentano introdotte dall'usuale *ut in*, seguito – nei testi civilistici – dall'identificazione del libro, del titolo e della legge, come avveniva negli altri casi. Le citazioni tacite non rivelano la fonte cui si riferiscono, ma rappresentano piuttosto semplici frasi o accenni a casi conosciuti a memoria dall'autore e dai suoi lettori, e che di conseguenza non necessitavano di alcuna spiegazione ulteriore²⁸.

²⁶ H. Kantorowicz, *Introduzione alla critica del testo*, cit., pp. 57-58.

²⁷ J. Steinberg, *Dante e i confini del diritto*, Roma 2016, p. 103 [trad. it. dell'originale *Dante and the Limits of the Law*, Chicago 2013, a cura di S. Menzinger], ma si veda l'intero paragrafo 'Tradizione letteraria, crisi politica e la scomparsa di Virgilio', pp. 100-106.

²⁸ Cfr., per es., la *Summa Trium Librorum* di Rolando da Lucca (XII ex.-XIII in.), *Summa* in tit. C. 11.30, § 52: "Precipue autem ut ecclesia iuuetur ut res publica inde aperte sumitur, quia Iustinianus posuit in

Come ha rilevato Susanne Lepsius, il celebre giurista italiano Bartolo da Sassoferrato affidava a una sola parola (per esempio: ‘responsus’, o ‘publicum’) la funzione di memento per l’allegazione che aveva in mente, che egli stesso o, più facilmente, qualcun altro avrebbe successivamente trasformato in una citazione espansa²⁹. La grande cultura mnemonica è anche la ragione, per inciso, per cui le allegazioni dei giuristi medievali sono spesso sbagliate³⁰: data la quantità di libri, sezioni, titoli e costituzioni di cui era composto il *Corpus iuris*, era facile sbagliare se un autore faceva affidamento esclusivamente sulla propria memoria³¹.

Tali errori vengono in genere emendati, dai moderni curatori dell’edizione critica, facendo riferimento sia al luogo erroneo citato dall’autore, sia a quello cui, secondo il curatore, l’autore voleva in realtà riferirsi, introdotto dalle parole *sed melius*³². È vero però che queste discordanze potevano non sempre essere dovute ad errori, ma al modo in cui i testi del diritto romano si presentavano disposti nei manoscritti medievali, che non sempre corrisponde all’ordine stabilito da Paul Krüger e Theodor Mommsen nelle moderne edizioni del *Corpus iuris* che tutti usiamo oggi. Per esempio, l’inversione della numerazione di un certo *titulus*, nel manoscritto medievale, poteva essere dovuta semplicemente alla presenza di un’originale costituzione greca nel *Codice giustiniano*, non tradotta in latino – come spesso accadeva –, ma semplicemente omessa³³. Inoltre, come è ben noto agli specialisti, la tradizione medievale del *Corpus iuris* è in sé molto problematica, e le moderne edizioni che utilizziamo sono piene di interventi arbitrari compiuti dai grandi studiosi tedeschi del secolo scorso³⁴.

Entrambi questi tipi di citazioni, tacite e implicite, costituiscono un problema per i moderni curatori perché, a differenza degli autori medievali, gli storici del diritto non conoscono oggi le loro fonti a memoria: possono però affidarsi alla sconfinata memoria del web, inserendo tra virgolette, nei motori di ricerca, la frase latina che

una parte ius divinum cum publico pertinente ad civitates, et in alia parte ius privatum, cum dixit “Ut inter divinum publicumque ius et privata commoda competens discretio fiat etc. (C. 1.2.23)”; oppure, *Summa* in tit. C. 11.55, § 8: “Subvenit quoque rusticis cum dixit “Nullum credentem agricole tenere eius terram” (Auth. coll. 4.5=Nov. 34)”: entrambi i brani sono editi in E. Conte-S. Menzinger, *La Summa Trium Librorum di Rolando da Lucca*, cit., pp. 321, 398.

²⁹ S. Lepsius, *Editing Legal Texts from the Late Middle Ages*, cit., pp. 305, 311.

³⁰ Per la memoria come causa generativa di errori, cfr. H. Kantorowicz, *Introduzione alla critica del testo*, cit., pp. 57-58, e la prefazione al testo di L. Atzeri - P. Mari, ivi, pp. xxiv-xxv.

³¹ Si vedano i seguenti esempi di allegazioni sbagliate, tratti dalla *Summa* di Rolando: *Summa* in tit. C. 11.22, § 3: “De hac splendidissima Tyrorum colonia duxit originem nobilem Ulpianus, fuit enim nobilissimus, ut ff. de excus. l. iiii. (D. 27.1.4, *sed melius* D. 50.15.1)”; *Summa* in tit. C. 12.60, § 13: “Dissonat tamen quod dicitur: ‘ne, cum in utrumque festinet, neutrum bene peragit’, ut C. de postulando l. ult. (C. 2.6.8, *sed melius* C. 1.51.14)”; *Summa* in tit. C. 12.63, § 5: “Pro publica quidem letitia mittebant civitates suos legatos ad gratulandum Principi, ut colligitur in ff. de min. xxv. annis (D. 4.4, *sed melius* D. 4.6.35.1)”: E. Conte-S. Menzinger, *La Summa Trium Librorum di Rolando da Lucca*, cit., pp. 307, 522, 525.

³² Cfr. la nota precedente.

³³ Cfr. H. Kantorowicz, *Introduzione alla critica del testo*, cit., p. 21.

³⁴ Si vedano le critiche a Theodor Mommsen e alla sua edizione del *Corpus iuris* ivi, p. 47; tali critiche e in generale la tradizione del *Corpus iuris* nel Medioevo sono analizzate da C. M. Radding - A. Ciaralli, *The Corpus Iuris Civilis in the Middle Ages. Manuscripts and Transmission from the Sixth Century to the Juristic Revival*, Leiden – Boston 2007, pp. 25-30 e *passim*.

pensano sia una citazione tacita o che non sono riusciti a reperire nel luogo previsto del *Corpus iuris*. Il potere del web per l'identificazione di citazioni giuridiche latine è divenuto in breve incommensurabile: mentre completavamo l'edizione della *Summa* di Rolando da Lucca, uno dei principali siti di testi giuridici medievali, 'The Roman Law Library' dell'Università di Grenoble, stava caricando per la prima volta sul sito il testo integrale delle *Novellae* di Giustiniano, ultima sezione del *Corpus iuris civilis*. Ciò ha consentito di identificare, nell'arco di un tempo ragionevole, i passi di centinaia di allegazioni delle *Novellae* cui fa riferimento Rolando, un compito che sarebbe stato in alternativa più difficile e infinitamente più lungo da portare a termine³⁵.

Ma le moderne tecnologie possono contribuire a migliorare le edizioni critiche dei testi giuridici medievali non solo perché aiutano a risolvere problemi, ma – più interessanti – perché consentono di avvicinarci di più al modo in cui ragionava un giurista medievale quando scriveva, o i lettori quando ne ricevevano l'opera³⁶. L'edizione digitale di un testo giuridico medievale potrebbe consentire, ad esempio, di leggere simultaneamente il testo dell'autore e le allegazioni: se copiassimo tutte le costituzioni del *Corpus iuris* citate da un giurista medievale nelle note a piè di pagina, potremmo leggere i testi romani accostando semplicemente il mouse all'allegazione nel testo del giurista medievale, leggendo i passi del *Corpus iuris* nella finestra che comparirebbe³⁷. Questo sistema si avvicina al modo in cui, a mio avviso, dovremmo costruire oggi le edizioni di testi giuridici medievali, per comprendere la complessità delle righe che leggiamo e che era originariamente nella mente dell'autore: perdiamo molto di ciò in qualsiasi altra forma tradizionale di edizione.

Tuttavia, nessuno realizzerebbe un'edizione secondo questi criteri, dal momento che tutti i riferimenti del giurista medievale alle sue fonti possono essere letti altrove; un apparato del genere apparirebbe come uno spreco di inchiostro e carta, nelle edizioni tradizionali, ma pleonastico e ridondante anche in quelle digitali. In realtà, però non consultiamo incessantemente il *Corpus iuris* né altre collezioni giuridiche perché è stancante e fa perdere il filo di quello che leggiamo. Il testo digitale offre invece la possibilità di collegamenti ipertestuali o, se necessario, di catene di collegamenti ipertestuali che permettono di visionare allo stesso tempo i diversi livelli originariamente contemplati dai testi giuridici medievali. È stato già segnalato in passato il vantaggio che offrono le piattaforme digitali per poter presentare simultaneamente le diverse varianti di un testo³⁸; nel caso specifico dei testi giuridici

³⁵ 'The Roman Law Library', di Yves Lassard and Alexander Koptev (<http://droitromain.upmf-grenoble.fr>). Per una panoramica relativamente aggiornata sui migliori siti internet per il diritto medievale, cfr. H. Dondorp - E.J. H. Schrage, *The Sources of Medieval Learned Law*, in J.W. Cairns-P.J. Du Plessis (curr.), *The Creation of Ius Commune: from Casus to Regula*, Edinburgh 2010, pp. 7-56, 8-9.

³⁶ Per una riflessione sul ruolo dell'informatica nelle edizioni critiche: P. Mari, *L'armario del filologo*, cit., pp. 111-120.

³⁷ I passi tratti dalle moderne edizioni del *Corpus iuris* dovrebbero essere emendati, però, consultando la *Vulgata* medievale.

³⁸ Per un'approfondita analisi del tema, da diversi punti di vista, cfr. T. Andrews-C. Macé (curr.), *Analysis of Ancient and Medieval Texts and Manuscripts: Digital Approaches*, Turnhout 2014. Nel contesto dell'edizione del *Tractatus testimoniorum* di Bartolo da Sassoferrato, S. Lepsius (*Editing Legal Texts from the Late Middle Ages*, cit., p. 315) afferma che: "a sophisticated edition in digitized form ... would allow ... the modern reader to open new frames to all variant readings and with the glosses of all manuscripts". Da questo punto di vista, l'edizione digitale rappresenterebbe, secondo Lepsius (ivi, p. 324), la

medievali, non va sottovalutato il beneficio aggiuntivo di aprire una finestra sul grande patrimonio mnemonico degli autori.

2. Il dialogo con altri autori

Nessuno scrive per se stesso: ogni opera, oggi come nel passato, è indirizzata a un pubblico e scritta in dialogo con interlocutori viventi o sepolti. Se questo è vero per ogni epoca, la scienza giuridica medievale – non diversamente, da questo punto di vista, dalla teologia o dalla filosofia – era però concepita in sé stessa come un dibattito aperto: le opere dottrinarie della Scolastica si presentano come un dialogo permanente dell'autore con i suoi predecessori e contemporanei, un dialogo che veniva spesso evocato dall'autore ricorrendo a citazioni letterali o a lunghe parafrasi di passi tratti dai lavori degli altri.

Se questo è un carattere comune ad opere medievali di tanti settori diversi, e non specifico di quelle legali, le differenze tra generi letterari, nel contesto della produzione giuridica bassomedievale di Bologna e delle altre scuole di diritto italiane ed europee, devono essere prese però in considerazione per comprendere la direzione che hanno preso le moderne edizioni.

L'apparato bolognese delle *glossae*, eccetto esperimenti specifici³⁹, viene considerato al di là degli strumenti della filologia giuridica⁴⁰. Nonostante il fatto che intorno alla metà del XIII secolo il grande Accursio abbia raccolto in una sorta di apparato standardizzato le novantamila glosse e più che nel corso di circa un secolo si erano andate assieppando a Bologna attorno ai testi giustiniani, il genere della *glossa*, come espressione aperta, collettiva, spesso anonima e poco formalizzata di pensiero giuridico, sfugge completamente non solo agli strumenti filologici di cui disponiamo oggi ma alla stessa concezione di testo che abbiamo⁴¹. È questa la ragione per cui ci affidiamo quasi esclusivamente alle edizioni a stampa delle *glossae* bolognesi del Cinque, Sei e Settecento⁴².

Mentre la glossa dominò a lungo nello *Studium* bolognese, altrove le cose andarono diversamente, soprattutto se consideriamo il successo che ebbero fuori Bologna *quaestiones*, *summae* e più tardi *tractatus*. Per ciò che concerne l'autorialità, le *quaestiones* sollevano problemi simili, da alcuni punti di vista, alle *glossae*. Nel corso del XII secolo,

risposta al tipo di edizione invocata da Stephan Kuttner nel 1959.

³⁹ Cfr. P. Torelli, *Per l'edizione critica della Glossa accursiana*, cit.; S. Caprioli, *Satura Lanx. Studi di Storia del Diritto Italiano*, cit.

⁴⁰ Le ragioni sono spiegate, in prospettiva diacronica, da G. Dolezalek, *Repertorium manuscriptorum veterum Codicis Iustiniani*, cit., I, pp. 17-60, con particolare riferimento al § 2. (*Bemerkungen zur Einordnung dieses Buches in die Forschungsgeschichte*), pp. 29-42.

⁴¹ Secondo Dolezalek, la classificazione della *glossa* come genere letterario fu una questione lasciata irrisolta dallo stesso Savigny (ivi, p. 31): “Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß Savigny ausdrücklich offengelassen hatte, ob es sich bei den postulierten Glossenwerken um einmalige, endgültige Veröffentlichungen von fertig redigierten Texten mit festem Wortlaut handelte oder aber um “lebende Texte”, die jederzeit wieder verändert werden konnten und auch in der Tat verändert wurden, so daß sie in vielen verschiedenen Fassungen umliefen”.

⁴² Antiche edizioni del *Corpus iuris*, corredate dalla *Glossa* di Accursio, sono accessibili nel sito “The Roman Law Library” (cfr. note precedenti) dove, oltre a preziosi *incunabula* del *Codice* e delle *Istituzioni* di Giustiniano, è riprodotto anche un manoscritto del *Digesto*.

la *quaestio* era un genere letterario diffuso in tutte le cosiddette ‘Scuole Minori’⁴³ e, a partire dalla metà del XIII, lo divenne anche a Bologna. L’ottima edizione compiuta da Manlio Bellomo dei manoscritti contenenti le collezioni più importanti di *quaestiones* civilistiche circolanti tra la fine del XIII secolo e la prima metà del XIV dimostra la difficoltà di applicare un criterio anche solo remotamente autoriale a questo materiale⁴⁴. Si tratta di una difficoltà che aveva colto bene già Ennio Cortese, quando aveva definito il *Tractatus de Maleficiis* di Alberto Gandino come “una collana ... elastica e aperta all’inserimento di questioni nuove e alla sostituzione di questioni vecchie ... che almeno inizialmente avevano circolato sotto nomi diversi”⁴⁵. Se osservata da una prospettiva del genere, la *quaestio* può essere qualificata come esempio di ‘autorialità condivisa’: un format che si prestava ad essere continuamente rielaborato da autori diversi, i quali incessantemente cambiavano argomenti e soluzioni delle versioni precedenti.

Summae e *tractatus* sembrano porsi invece, a prima vista, su un piano diverso. Mentre le *summae* vengono di norma descritte dalla storiografia giuridica come esposizioni sistematiche di una sezione del *Corpus iuris* con intenti riassuntivi, il *tractatus* – un genere che compare attorno alla metà del XIII secolo – è paragonato a una trattazione monografica di un tema, non troppo lontano da quello che oggi chiamiamo effettivamente trattato. *Summae* e *tractatus*, rispondendo maggiormente ai requisiti di quello che chiamiamo un ‘testo’, composto cioè da un singolo autore, il cui nome di solito è noto, e presentando *apparentemente* un inizio, uno svolgimento e una fine, hanno attratto l’attenzione di molti storici del diritto, che hanno realizzato edizioni importanti di questo materiale nel campo del diritto sia civile che canonico. Tuttavia, anche se questi generi giuridico-letterari presentano differenze radicali rispetto alle *glossae*, condividono con esse una fondamentale impostazione di base: l’idea cioè che i testi giuridici medievali dovevano qualificarsi come prodotto di una intera generazione di studiosi, più che come un’opera individuale. Ciò non significa che fossero opere collettive o d’équipe, impossibili da attribuire a un autore; significa piuttosto che, anche di fronte a testi che apparentemente rispondono maggiormente a criteri autoriali, non dobbiamo dimenticare che il reale scopo dell’autore medievale era quello di ricostruire un dibattito comune su temi specifici, assai più che fornire soluzioni autoriali ai problemi che stava ponendo.

L’approccio dialettico non costituisce una prerogativa della scienza giuridica medievale, ma il tratto comune di un’epoca: nell’area degli scritti legali, però, la dialettica fu particolarmente valorizzata per il ruolo speciale che rivestiva nel processo. Uno degli obiettivi principali del giurista medievale era quello di fornire elenchi di argomentazioni e pareri contrapposti che potevano essere utilizzati dagli avvocati in tribunale. Il fatto che tali elenchi conducevano a soluzioni talvolta opposte non era percepito come un segno di contraddizione o di incoerenza. Due esempi, il primo tratto dalla *Summa Trium Librorum* di Rolando da Lucca (XII ex – XIII in), il secondo

⁴³ Per il significato di ‘Minori’ e il carattere che presentavano queste scuole, cfr. E. Cortese, *Il diritto nella storia medievale*, cit., II, pp. 103-195.

⁴⁴ M. Bellomo, *Quaestiones in iure civili disputatae*, cit.

⁴⁵ E. Cortese, *Il diritto nella storia medievale*, cit., II, p. 296. Per una discussione della posizione di Cortese, cfr. D. Quagliani, *Gandino, Alberto*, cit.

da un *tractatus* composto da Alberico da Rosciate in Lombardia attorno alla metà del XIV secolo, offrono una buona dimostrazione di ciò che si intende per dibattito condiviso e per approccio dialettico nell'ambito della scienza giuridica medievale. Anche se entrambi gli esempi sono tratti da *summae* o *tractatus* che circolano sotto il nome di un singolo autore, ci possiamo rendere facilmente conto della distanza che li separa dalla nostra concezione di un testo autoriale. Nel primo esempio, Rolando da Lucca, dopo aver letto le *summae* di altri due esperti di diritto pubblico romano, Piacentino e Pillio da Medicina, decide di riscrivere la propria *Summa* nei primi decenni del XIII secolo (la prima versione era stata da lui composta nell'ultimo decennio del XII⁴⁶) al fine di inglobare i loro lavori nel suo. L'esempio che segue illustra in che modo egli riscrisse gradualmente la sua intera opera:

«1. De bonis vacantibus que fisco acquiruntur dictum est □ ... de delatoribus prius et eorum pena, et postea de eorum premio dicamus. 2. Videamus ergo qui talia accusare sive deferre prohibeantur, ut per consequenciam sciamus qui admittantur. R. 3. Et quot modis dicatur deferre et quot modis dicatur quis delator, et que delatio sit approbata et que improbata p. 4. Deferre est auferre, ut s. de carbon. edic. l. ii. (C. 6.17.2). Item deferre est alterum alteri in honore cedere, ut de epis. et cl. l. Presbiteri (C. 1.3.8.1), unde illud cedendum est maioribus. Item deferre est accusare, ut C. ad l. iul. repe. l. Iubemus (C. 9.27.4). Item deferre est nuntiare. p.⁴⁷»

Anche se le frasi in corsivo non sono altro che lunghi passi estrapolati da Rolando dalla *Summa* incompleta del Piacentino sui *Tres Libri*, sarebbe errato eliminarli da una moderna edizione critica: restituirebbe infatti una versione diversa dell'opera da quella originariamente concepita dall'autore, sacrificando la visione medievale alle nostre esigenze autoriali. L'uso del corsivo – da noi adottato nella pubblicazione dell'edizione critica – si configura come un compromesso, funzionale a distinguere il testo di Rolando dai brani da lui copiati da altri autori, salvaguardando l'impianto della discussione collettiva ma consentendo anche al moderno lettore di capire la distinzione tra opere differenti.

Una scelta del genere sarebbe molto difficile da attuare se dovessimo realizzare l'edizione di un brano del *Tractatus* di Alberico come quello che qui riproduco, in cui l'autore formula una *quaestio* ed elenca successivamente una lunga serie di pareri contrapposti. Intorno alla metà del XIV secolo, componendo un dotto commentario al *Digesto*, Alberico afferma di non riuscire ad esaurire in poche righe il tema delle antiche imposte romane per la gran quantità di interpretazioni contraddittorie di cui erano state oggetto da parte dei giuristi medievali a partire dal XII secolo. La vastità del materiale che ha sotto gli occhi lo induce perciò a redigere, all'interno del suo commentario, una *Summa*, che chiamerà tuttavia successivamente *Tractatus*⁴⁸. Questa

⁴⁶ Siamo in grado di datare questa versione della *Summa* perché Rolando afferma nel *proemium* di dedicare l'opera al vivente imperatore Enrico VI (m. 1197).

⁴⁷ Rolando da Lucca, *Summa* in tit. C. 10.11; le iniziali 'p.' per Piacentino e 'R.' per Rolando – e altrove 'py.' per Pillio da Medicina – compaiono spesso (anche se non regolarmente) in uno dei cinque manoscritti contenenti la *Summa* di Rolando. Sul loro significato, cfr. Conte, *Il testo e l'autore*, in: E. Conte - S. Menzinger, *La Summa Trium Librorum di Rolando da Lucca*, cit., cap. 1, pp. xviii-xix; il passo citato nel testo è edito ivi, p. 53.

⁴⁸ Alberico da Rosciate, *Commentarii in secundam Digesti Novi partem*, Venetiis 1585 (rist. anast. Bologna 1982), 233rb-247va., ad D. 50.4.1 (*De muneribus et honoribus*), 233rb: "Quia ista materia munerum in iure diffusa est ... ideo eam hic per modum cuiusdam summae plene tradere decrevi". Ho segnalato

Summa o *Tractatus* consiste nella giustapposizione di numerose *quaestiones*, tutte incentrate sul tema delle imposte e i criteri secondo cui dovevano essere ripartite. Un commentario dotto, che si trasforma temporaneamente in una *Summa*, poi denominata *Tractatus* dal suo autore, consistente in realtà di *quaestiones* che erano state disputate da decine di autori, le cui posizioni sono incessantemente richiamate da Alberico come nell'esempio che segue:

Si Bononiensis habet terras et possessiones in districtu Mutinensi et non sit ibi civis nec incola, et civitas Mutinae propter guerras ... imponet collectam ..., an iste Bononiensis teneatur solvere collectam sibi impositam pro possessionibus quas habet ibidem. In hoc ... multum videntur variare doctores et glossa: Dominus Dynus clare tenet ...; istam opinionem Dyni sequebatur dominus Oldradus <de Ponte> ...; tenebat ipse dominus Oldradus quod ..., cuius contrarium videtur tenere Innocentius <III.>; ... haec etiam opinio videtur innuere in 'Summa Trium Librorum'; contra opinionem Dyni videtur quod ... dominus Guido de Suça tenet etc.⁴⁹.

È questo ciò che, incidentalmente, chiamiamo *ius commune*: un diritto non prescritto da un'autorità superiore, ma orientato dalla convergenza delle opinioni dei giuristi – la *communis opinio* – che l'autore di un'opera dottrinarica doveva ricostruire spiegando la propria posizione al suo interno⁵⁰.

3. Dialogo dell'autore con se stesso

Con l'espressione 'dialogo dell'autore con se stesso' intendo mettere in discussione un'altra convinzione positivista che viene a mio avviso impropriamente proiettata sul mondo medievale: l'idea secondo cui un autore si dedicava per un certo periodo di tempo alla composizione di un testo, avviando, sviluppando e concludendo la propria opera nell'arco di alcuni anni. Una prospettiva del genere poggia sul presupposto che il testo medievale fosse un testo chiuso, una convinzione che, come ho già detto, ci impedisce di cogliere l'alterità delle forme assunte dalla produzione intellettuale prima dell'invenzione della stampa.

Quantomeno nel campo della produzione giuridica, l'autore medievale non si preoccupava molto della versione finale del proprio lavoro: si sentiva infatti piuttosto libero di cambiare ripetutamente ciò che aveva scritto, in conseguenza dell'evolversi delle circostanze storiche, di nuove letture o delle incessanti modifiche che venivano apportate alle leggi particolari (*iura propria*). A prescindere dunque dai cambiamenti che potevano essere introdotti nel testo dai copisti o dai lettori, l'autore tornava spesso sulla sua opera, per migliorare, correggere o modificare a volte radicalmente ciò che

l'esistenza di questo *Tractatus* in S. Menzinger, *Diritti di cittadinanza nelle quaestiones giuridiche duecentesche e inizio-trecentesche*, in G. Todeschini (cur.), *Cittadinanze e disuguaglianze economiche: le origini storiche di un problema europeo (XIII-XVI secolo)*, Trieste 2012, "Mélanges de l'École française de Rome", 125-2 (2013), pp. 1-23, § 9. (*Tra cittadinanza e fiscalità: il trattato di Alberico da Rosciate come sintesi del pensiero giuridico-fiscale dei secoli XII-XIV*).

⁴⁹ Alberico da Rosciate, *Commentarii in secundam Digesti Novi partem*, cit., 235rb.

⁵⁰ Una prospettiva che, in termini diversi, viene richiamata anche da G. Dolezalek, *Repertorium mancriptorum veterum Codicis Iustiniani*, cit., p. 29: "Für zahlreiche Rechtsprobleme des Mittelalters und der frühen Neuzeit, hatten die Glossatoren noch die Möglichkeit, zwischen mehreren in Frage kommenden Lösungen zu wählen".

aveva scritto⁵¹.

Ancora una volta, le pagine dedicate a questo tema da Hermann Kantorowicz nella sua *Einführung in die Textkritik* sono di grande valore. Di fronte alle modifiche ripetutamente apportate da Alberto Gandino al suo *Tractatus de Maleficiis*, Kantorowicz giungeva alla conclusione che il giudice avesse composto tre versioni differenti del *Tractatus*. Diversamente dalle altre quattro versioni dell'opera che avevano circolato – secondo Kantorowicz – dopo la morte di Gandino, quelle composte invece nel 1286, nel 1299 e nel 1301 erano di suo pugno. Il paragone tra questi risultati e quelli emergenti dalle vicende di altre opere, spinse Kantorowicz a vedere nella 'pluralità di originali' un fattore ricorrente nell'ambito della produzione civilistica medievale⁵². Molte edizioni pubblicate successivamente nel settore giuridico medievale – ma anche in realtà al di fuori di esso – hanno confermato la frequenza di originali multipli e l'importanza delle intuizioni di Kantorowicz⁵³.

Le ricerche in particolare di Giovanni Orlandi testimoniano abbondantemente il fatto che la composizione di più originali da parte dell'autore fosse comune anche alla produzione di testi teologici e filosofici nel Medioevo, non rappresentando affatto una specificità della produzione giuridica⁵⁴. In realtà, Orlandi non vede nel fenomeno degli

⁵¹ Come mostrano considerazioni contenute in numerosi dei saggi raccolti nel volume a cura di J. Hamesse, *Les problèmes posés par l'édition critique des textes anciens et médiévaux*, Louvain-La-Neuve 1992, dedicato all'edizione di testi di carattere filosofico e scientifico, si tratta di atteggiamenti comuni a un'epoca, e non confinati alla produzione giuridica medievale, ma forse neppure alla cultura latina: cfr. in particolare il contributo di M. Beit-Arié, *Transmission des textes par scribes et copistes. Interférences inconscientes et critiques*, ivi, pp. 173-198.

⁵² H. Kantorowicz, *Introduzione alla critica del testo*, cit., pp. 10-13, e si veda l'inquadramento della questione nella prefazione al testo in edizione italiana di Atzeri e Mari, ivi, pp. xvi-xvii. Già dal 1959, Stephan Kuttner (*Notes on the Presentation of Text and Apparatus*, cit., p. 453) aveva fornito indicazioni sul modo in cui andavano trattate le versioni multiple nelle edizioni moderne. In tempi più recenti, il tema della 'pluralità di originali' è stato discusso da V. Crescenzi, *Authentica atque originalia. Problemi critici per l'edizione dei testi normativi*, in "Initium. Revista catalana d'Història del Dret", 8 (2003), pp. 271-353, 271-278, e da P. Mari, *L'armario del filologo*, cit., pp. 137-145. Per le varianti d'autore nella produzione di Bartolo da Sassoferrato, cfr. D. Quagliani, *Il proemio del bartoliano 'Tractatus represaliorum'*, in "Pluteus" (1984), II, p. 85-92, e S. Lepsius, *Editing Legal Texts from the Late Middle Ages*, cit. Per l'analisi più approfondita del fenomeno degli originali multipli nel contesto medievale, benché non riferita a testi giuridici, ma ad opere filosofiche e teologiche, cfr. G. Orlandi, *Pluralità di redazioni e testo critico*, cit.

⁵³ Le conclusioni di Kantorowicz sono state oggetto di critica da parte di Elio Montanari, secondo il quale Kantorowicz avrebbe generalizzato delle peculiarità del *Tractatus* di Gandino ("Kantorowicz ha ... pagato un tributo, formalmente eccessivo, alla genesi storica della sua sistemazione teoretica, scaturita dall'analisi del *Tractatus de maleficiis* di Gandino"): E. Montanari, *Kantorowicz e Maas*, in "Incontri triestini di filologia classica" 9 (2009-2010), pp. 189-243, 198.

⁵⁴ Cfr. in particolare ciò che afferma Orlandi (*Pluralità di redazioni e testo critico*, cit., pp. 33-34, 42-43) sul *Dialogus inter Philosophum, Iudaeum et Christianum* (o *Collationes*) di Pietro Abelardo, sull'*Aurora* di Pietro Riga (pp. 44-45), sul *Periphyseon* di Scoto Eriugena (pp. 45-46) e l'*Apologia* indirizzata a Guglielmo di St. Thierry da Bernardo di Chiaravalle (pp. 53-55): in tutti questi casi, la conservazione di manoscritti autografi consente di provare che gli autori scrissero versioni multiple dei loro testi. Sulle varianti nei manoscritti autografi, cfr. anche G. Ouy, *Problèmes d'édition des manuscrits autographes médiévaux*, in J. Hamesse (cur.), *Les problèmes posés par l'édition critique des textes*, cit., pp. 399-419. Sul fenomeno della riscrittura dei testi di carattere filosofico, si veda il volume J. Hamesse-O. Weijers (curr.), *Écriture et réécriture des textes philosophiques médiévaux, Volume d'hommage offert à Colette Sirat*, Turnhout 2006, con particolare riferimento al saggio di J. Hamesse, *Un exemple de réécriture des textes: les instruments de travail philosophiques médiévaux*, ivi, pp. 195-214.

originali multipli neppure una specificità medievale, reputandolo comune anche all'Antichità, epoca per la quale la questione non è mai stata a sua avviso tematizzata solo per la scomparsa di codici e manoscritti che consentano di valutarne le proporzioni.

L'esistenza di una pluralità di originali viene generalmente resa dal moderno editore attraverso il riferimento a una 'doppia' versione dell'opera scritta dall'autore medievale: una prima versione invariabilmente *brevior*, e una seconda *longior* che sarebbe stata composta successivamente. La cosiddetta 'seconda versione' non coincide in genere con la composizione di un testo radicalmente nuovo, né con una rielaborazione sostanziale della prima; si configura piuttosto come un ampliamento del testo più antico, che tende ad essere completamente inglobato nel successivo. Sbarazzarsi dell'antico è un processo sconosciuto alla mentalità medievale, che sembra ignorare del tutto la possibilità di smantellare la tradizione. Il pensiero giuridico non rappresenta certamente un'eccezione: nella creazione del nuovo, l'antico riveste un ruolo validante, persino se in contraddizione con proposizioni più recenti⁵⁵.

Anche se in alcuni casi siamo in grado di identificare un certo numero di versioni nella tradizione manoscritta – due, o (meno frequentemente) un numero superiore, come nel caso del *Tractatus de maleficiis*, secondo Kantorowicz –, il dato con cui ci confrontiamo è che, tra il XII e il XIV secolo, è molto raro imbattersi in una versione singola ed esclusiva di un testo dottrinario giuridico. Il confine intercorrente tra la composizione del testo e la sua diffusione è attraversato ripetutamente da molti autori, e la frequenza di 'doppie' versioni sembra testimoniare più il modo in cui il curatore della moderna edizione legge il rapporto aperto che l'autore medievale intratteneva con il testo, che il reale desiderio degli autori medievali di scrivere costantemente *due* versioni della propria opera, una invariabilmente più breve l'altra più lunga. In altre parole, dovremmo domandarci se la necessità di identificare un numero esatto di versioni non debba essere sostituita dal pacifico riconoscimento del lavoro ininterrotto che il giurista medievale compiva sulla sua opera.

Un brano della *Summa Trium Librorum* di Rolando da Lucca aiuta a comprendere meglio le ragioni per le quali un autore poteva avvertire il bisogno di modificare ciò che aveva scritto. Anche Rolando compose più di una versione della sua *Summa*: in base all'analisi della tradizione manoscritta – che in questo caso consiste di cinque esemplari – presumiamo che l'autore, dopo avere completato una prima versione della *Summa* prima della fine del XII secolo⁵⁶, apportò delle modifiche consistenti al suo lavoro nelle prime decadi del XIII. Queste aggiunte furono il risultato apparentemente di due fattori: in primo luogo la lettura, da parte di Rolando, di *summae* di altri autori dedicate al diritto pubblico giustiniano che, con ogni probabilità, gli erano precedentemente sconosciute; in seconda istanza i grandi cambiamenti politici che si verificarono nel corso della sua vita. In questo arco di tempo, infatti, la fiscalità urbana si trasformò radicalmente, tanto che, già a partire dai primi decenni del Duecento, la prima versione della *Summa* poteva apparire datata agli occhi di Rolando. È certo comunque che in questo periodo scrisse molte aggiunte a quella che chiamiamo la

⁵⁵ Per una manifestazione specifica di questo atteggiamento nel diritto medievale, si vedano le fondamentali pagine dedicate da Ennio Cortese alla logica che orientava i codici di epoca tardo-antica: E. Cortese, *Il diritto nella storia medievale*, cit., I, cap. I.

⁵⁶ Sulla datazione della prima versione, vedi sopra.

prima versione della sua opera, come prova la citazione di alcune decretali pontificie emanate dai papi nel corso delle prime tre decadi del Duecento. Il passo che segue è tratto dalla versione ampliata e dunque successiva della *Summa*:

«46.» Sed et viarum munitiones et prediorum collationes non persone sed locorum munera sunt, ut ff. e. l. Honor § Viarum (D. 50.4.14.2). «47.» Nam quedam civitates habent prerogativam, ut qui in territorio earum possident, certum quid frumenti pro mensura agri per singulos annos prebeant, quod genus collationis munus possessionis est, ut ff. e. l. ult. (D. 50.4.18.25). «48.» Sunt patrimonialia munera ut collecte impositio pro mittendis militibus ad exercitum, pontium, viarum, portuum, aqueductum, murorum civitatis refectio et reparatio, et collatio ad hoc facienda, ut ff. de mu. et ho. l. ult. § Patrimoniorum (D. 50.4.18.18). «49.» Et circa predicta patrimonialia munera ita dico: quod omnibus imponuntur habitantibus per ordinem, et quod nullus relevetur, sed omnibus originaris, incolis et civibus fiat collecta huiusmodi munerum, pro rebus quas ibi habent, ut i. e. l. ult. (C. 10.42.10)⁵⁷.

In questo commento al titolo del *Codice* giustiniano dedicato alle imposte patrimoniali, i primi due paragrafi (§§ 46-47) appartengono allo strato testuale più risalente e mostrano il grande interesse di Rolando per i diritti della città a riscuotere tasse dal contado, una rivendicazione classica dei governi comunali italiani nel corso del XII secolo. Nelle aggiunte successive (§§ 48-49), invece, il giudice discute tre aspetti delle imposte patrimoniali la cui importanza crebbe a partire soprattutto dal secondo decennio del XIII secolo: che non dovevano essere ammesse esenzioni; che le imposte patrimoniali dovevano essere proporzionali alle ricchezze dei contribuenti; e che dovevano finanziare le imprese militari e i lavori urbanistici di interesse collettivo come le mura, le strade, i ponti e così via. La grande battaglia intrapresa dai governi comunali italiani contro i privilegi fiscali della Chiesa – strenuamente protetti invece da Innocenzo III nel corso del suo pontificato (1198-1216) – aveva spinto l'autore ad aggiungere una nuova sezione alla sua opera, un'operazione che gli appariva del tutto naturale. Come in molti altri testi giuridici medievali, i cambiamenti apportati da Rolando sono in realtà delle aggiunte: quanto era stato da lui precedentemente scritto non viene gettato via né riformulato, ma resta invariato al fianco dei nuovi passi.

Le aggiunte non figurano nei due manoscritti più antichi della *Summa Trium Librorum*, mentre sono presenti negli altri tre. Nell'edizione a cura mia e di Emanuele Conte, l'unica possibilità che offriamo al lettore per capire cosa è stato scritto prima del 1197 e cosa aggiunto successivamente è di prestare attenzione, nell'edizione critica, a quei passi che segnaliamo come omessi nei due manoscritti più risalenti. Non rappresenta una gran soluzione, poiché la stratificazione del testo non risulta a prima vista così chiara; ma non disponevamo di tante altre possibilità, da un punto di vista grafico: avendo già scelto il corsivo per segnalare i numerosi passi che Rolando prende da altri autori, sarebbe stato disorientante utilizzare un terzo carattere per indicare la cronologia dei passi. Ancora una volta, l'impressione è che il testo digitale costituirebbe un supporto più adeguato, per la possibilità di visualizzare con un comando la versione più antica, o solo le aggiunte, o entrambe contemporaneamente in due colori diversi. In altre parole, per visualizzare i ripetuti interventi dell'autore su un testo davvero distante dagli standard che abbiamo oggi.

⁵⁷ Rolando da Lucca, *Summa* in tit. C. 10.42 (*De muneribus patrimoniorum*), in E. Conte-S. Menzinger, *La Summa Trium Librorum di Rolando da Lucca*, cit., p. 150.